

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO GENERALE DI CONCERTAZIONE
DEL 30 MAGGIO 2016**

Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 9.30 presso la sede della Direzione della Giunta Regionale si è svolta in forma congiunta con il Tavolo istituzionale, la riunione del Tavolo Generale di Concertazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015 n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione).
2. Comunicazione inerente proposta di legge di modifica della L.R. 38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
3. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

MARZIA BONAGIUSA	CONFSERVIZI CISPEL
NICOLA FORTUNATI	CONFINDUSTRIA
AURELIO CRUDELI	CONFINDUSTRIA
RENATO SANTINI	CISL
EMILIANO STANU	ANCI
DANIELE CARUSO	ANCI
PAOLO CAPPELLETTO	CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

Presiede Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria.

Primo punto Odg : Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015 n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)

ASSESSORE SACCARDI

Introduce la riunione, presentando brevemente gli argomenti all'ordine del giorno. Il primo argomento riguarda gli animali di affezione per i quali e' stato predisposto un regolamento sulla sepoltura, così come previsto dalla legge regionale 9/2015. Il secondo interessa invece una Pdl di modifica della l.r. 38/2004 con particolare riferimento ai requisiti di accreditamento delle strutture termali ed affini. Prima di aprire la discussione sul primo punto chiede alla dott.ssa Balocchini di evidenziare le linee ispiratrici e gli obiettivi del provvedimento.

BALOCCHINI EMANUELA

DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Indica che con il regolamento si vuole dare attuazione alla l.r. 20 gennaio 2015, n. 9 in tema di cimiteri degli animali d'affezione. Il regolamento disciplina infatti requisiti tecnici, modalità operative e procedurali per la realizzazione e la dismissione dei cimiteri per animali d'affezione. Nella redazione del testo che si compone di quindici articoli, si sono tenute in

considerazione le esperienze regolamentari "pilota" di alcuni comuni, (Scandicci, San Miniato, Modena) e di alcune Regioni (Piemonte, Abruzzo, Puglia) che si sono dotate di un regolamento di questo genere. Sottolinea in particolare che nel regolamento vengono disciplinate tutte quelle specifiche che serviranno per avere un'autorizzazione alla costruzione di un cimitero degli animali. Fa presente che il procedimento autorizzativo passa attraverso l'autorizzazione del comune e all'istanza presentata allo sportello unico per l'edilizia devono essere allegati, oltre alla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo per le opere edilizie, una relazione idrogeologica ed una relazione tecnico sanitaria, la quale deve contenere gli elementi necessari alla approvazione della ASL che deve effettuare una verifica di compatibilità igienico sanitaria. Segnala anche che vi sono degli articoli che interessano i requisiti strutturali ed impiantistici nonché il registro del cimitero, contenente i dati relativi al tipo di animale, al proprietario ed al punto di interrimento. Conclude indicando che la disciplina possiede molti punti in comune con l'apertura di un cimitero per umani, in quanto le problematiche sono le medesime, e riguardano in particolare la tutela delle falde e della risorsa idrica.

EMILIANO STANU ANCI

Evidenzia di non aver osservazioni particolari da fare in merito ai contenuti che sono stati illustrati del regolamento. Condivide che la sua disciplina è molto vicina a quella cimiteriale "umana" anche se si caratterizza per il fatto che la richiesta arriva da un privato.

Segnala che probabilmente nei comuni piccoli la vigilanza sul rispetto delle regole nei cimiteri animali potrebbe rivelarsi difficoltosa. Così come problematica ed onerosa perché a carico del Comune potrebbe rivelarsi lo smaltimento ed il seppellimento di animali randagi.

Osserva infine che la regolamentazione potrà a suo avviso dispiegare effetti positivi per le falde acquifere.

Secondo punto Odg: Comunicazione inerente proposta di legge di modifica della L.R. 38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

PIERGIUSEPPE CALA' FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Fa presente che con questo provvedimento si interviene sulla l.r. 38/2004, inserendo la specifica disciplina igienico-sanitaria delle acque termali e completando in tal modo la regolamentazione della medesima legge, con la previsione, in particolare, delle modalità di autorizzazione e di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. I contenuti della proposta di modifica sono stati elaborati con riferimento a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 5 maggio 2014, che a sua volta ha recepito le indicazioni derivanti da un precedente accordo Stato-Regioni. Dopo l'approvazione del provvedimento, vi saranno delle modifiche apportate con l'emanazione di nuovo regolamento, in sostituzione del vigente regolamento di attuazione alla l.r. 38/2004.

Dopo aver segnalato che la proposta di legge è composta da 18 articoli passa in rassegna i punti centrali del provvedimento soffermandosi in particolare su:

- l'integrazione delle definizioni di piscine termali e balneoterapia in piscina termale;
- le disposizioni specifiche per piscine termali al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale;

- l'individuazione delle operazioni ed i trattamenti consentiti e vietati sulle acque termali;
- la disciplina de ruolo e responsabilità del direttore sanitario degli stabilimenti termali ;
- l'obbligo per gli stabilimenti termali di dotarsi di un piano di autocontrollo;
- le regole per l'erogazione all'interno degli stabilimenti termali di prestazioni non termali sia non sanitarie che sanitarie;
- le attività, condizioni e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
- le funzioni di vigilanza e controllo;
- le sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale;
- la norma transitoria.

Segnala che nel testo vi è un articolo che ha un'importanza centrale (art. 47 duodecies), che disciplina le regole che riguardano l'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali, che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale.

Conclude facendo presente che l'intenzione non e' quella di dettare norme diverse o superiori rispetto a quelle che erano già state disciplinate dalla delibera di giunta n. 364 del 5 maggio 2014, ma semplicemente di trasferire i contenuti di questa delibera all'interno della legge regionale 38/2004 .Da questo punto di vista osserva che non ci sono adempimenti ulteriori per gli stabilimenti termali, salvo quelli eventuali che possono derivare dall'accreditamento che possiede un qualche requisito in più rispetto all'autorizzazione.

AURELIO CRUDELI

CONFINDUSTRIA

Precisa che questo intervento normativo lungamente atteso gli appare quanto mai necessario. Precisa che non appena potrà esaminare il testo normativo di modifica della legge regionale 38/2004, sarà in condizione di effettuare una valutazione complessiva sulle singole voci. Sottolinea che nel documento nel descrivere l'integrazione proposta alle definizione delle piscine termali c'e' un inciso conclusivo dove si indica "che esse sono utilizzate a fini terapeutici". A suo avviso l'integrazione deve essere modificata sarebbe opportuno eliminare quest'ultimo riferimento perché in Toscana non c'e' una situazione omogenea delle piscine termali: alcune piscine sono infatti a fini terapeutici mentre altre no. Aggiunge che gli appare sufficiente l'indicazione che l'acqua termale, abbia ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche, perchè in tal modo e' sempre possibile utilizzarla per fini preventivi e profilattici. Evidenzia una seconda questione riguardo la legge regionale 38/2004, di cui si discute da lungo tempo, ossia l'esigenza di riportare in capo alla Regione Toscana la competenza in materia concessoria/autorizzatoria. Segnala infatti che non ha ben funzionato, al di là dei conflitti di interesse che possono ravvisarsi, il fatto di concedere ai comuni "proprietari" delle terme la possibilità di rilasciare autorizzazioni/concessioni.

EMILIANO STANU

ANCI

Apprezza il provvedimento ma rileva che nel termalismo toscano ci sono delle sfaccettature e delle peculiarità che difficilmente possono essere concentrate dentro un testo di legge, e forse da questo punto di vista sarebbe opportuno approntare un testo normativo specificamente dedicato al termalismo.

Ricorda l'esistenza di un limite nella legge regionale 38/2004 nel rapporto tra controllato e controllore, che spesso va ad intaccare delle situazioni in cui occorre fare dei controlli ed essere al tempo stesso dei gestori. In particolare ciò vale per le situazioni fra comuni, nelle quali le concessioni sono spesso al confine e dove si corre il rischio di lasciare spazio ad una gestione un po' "disorganica" del territorio, senza cioè la necessaria visione di insieme. In

queste situazioni prevedere la supervisione regionale sarebbe stato a suo avviso un elemento importante, anche rispetto ai principi di salvaguardia della risorsa idrica .

Osserva che legge regionale 38/2004 e' da anni insufficiente per gestire le terme in Toscana e da questo punto di vista apprezza che la si stia dotando di una integrazione.

Considera positivo che si vada avanti su questa strada anche perché occorre ricordare che le terme hanno bisogno di risorse, ma danno reddito e soprattutto molti posti di lavoro. Ritiene che una questione da disciplinare con attenzione nel regolamento sia quella dell' attività di trattamento non termale nelle strutture, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli spazi.

Riguardo la definizione delle piscine termali non modificherebbe l'inciso " a fini terapeutici " per descrivere l' uso di un' acqua che ha anche funzioni terapeutiche e per dare in tal modo un valore all'aspetto curativo termale, anche dal punto di vista qualitativo.

Segnala infine la necessità di porre particolare attenzione allo sfruttamento dell'acqua che costituisce risorsa di fondamentale importanza e che può portare gli stabilimenti ad una considerazione diversa rispetto a quello che veniva fatto precedentemente sulle piscine termali e la bagnoterapia.

PIERGIUSEPPE CALA' FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Indica che verrà valutata l'eventuale modifica della definizione di piscina termale e che si dovrà cercare di conciliare degli elementi che sono stati bene evidenziati, cioè trovare un equilibrio tra l'esigenza di garantire l'effettiva gestibilità della piscina termale con le esigenze relative agli adempimenti fiscali e sanitari che si sono manifestare negli anni passati Effettua una precisazione sulla parte relativa delle attività non termali e non sanitarie. La linea di regolamentazione che si è seguita non e' differente rispetto a quella che era presente nella delibera della Giunta regionale n. 364 del 5 maggio 2014, che indica in sintesi che è consentito agli stabilimenti termali in appositi e distinti locali di erogare prestazioni e trattamenti di carattere estetico e/o cosmetico nel rispetto della legislazione vigente (l.r. 28/2014, Dpgr 47/R/2007). Per quanto concerne invece l'esercizio da parte degli stabilimenti termali di attività sanitarie di carattere non termale (ambulatorio, fisioterapia), vengono richiamati invece i requisiti previsti dalla legge regionale 51/2009. Entrambe queste attività (non termali e non sanitarie ovvero non termali sanitarie) possono essere svolte, in spazi comunicanti tra loro, ma vi è però l'obbligo di esercizio in locali distinti ed esclusivi.

Segnala che la scelta di inserire le regole per l'accreditamento per gli stabilimenti termali nella legge regionale 38/2004, significa che viene individuata una filiera regolamentata del processo di accreditamento diverso da quello della legge regionale 51/2009.

Dopo la valutazione delle osservazioni presentate oggi il provvedimento dovrebbe essere approvato in Giunta entro il mese di giugno e quindi poi sottoposto all'iter consiliare.

NICOLA FORTUNATI CONFINDUSTRIA

Interviene per chiedere di definire in modo puntuale alcuni elementi che attengono alle modalità organizzative degli stabilimenti quali ad esempio gli spogliatoi (separati o adibiti con personale diverso) quando verrà modificato il regolamento di attuazione della legge regionale 38/2004. Ciò lo ritiene importante in modo da stabilire su questo terreno delle regole uniformi, senza lasciare alla discrezionalità delle Asl il compito di interpretare ciò che va fatto.

PIERGIUSEPPE CALA' FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Condivide che nella legge non si può scendere a questo dettaglio, e che invece la parte regolamentare potrà servire se necessario a garantire l'approccio omogeneo alle tematiche organizzative degli stabilimenti

Alle ore 10,45 la riunione termina .

UP//